



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 280 TFT 20
DEL 13 GENNAIO 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422 sicilia.affarigenerali@lnd.it
Lo Nigro Aldo 091 6808 421 sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Porzio Franco 091 6808 438

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405 attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419 sicilia.sgs@figc.it
sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424 settoreimpiantisicilia@lnd.it
settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Fax 091 6808462

corteappellosicilia@lnd.it cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408 sicilia.amministrazione@lnd.it
Lo Iacono Lia 091 6808 428 sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463 sicilia.giudicesportivo@lnd.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409	gatto@lnd.it gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	sicilia.segreteria@lnd.it sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	crLnd.sicilia01@figc.it sicilia.segreteria@lnd.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura 091 6808 440 laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433 sicilia.settoretecnico@lnd.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410 sicilia.tesseramento@lnd.it
Sconzo Giulio 091 6808 423 sicilia.tesseramento@lnd.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406 sicilia.dr5@lnd.it
Mendola Paolo 091-6808 475 sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473 sicilia.femminile@lnd.it
Cutrera Giovanni 091 6808 410 femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA**DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE****DEFERIMENTI**

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, e dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 13 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 47/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Roberto Angelo CONTI

F.C.D. FONDACHELLI

La Procura Federale, con nota prot. 3689/1150 pf13-14 MS/vdb del 26/11/2014, ha deferito il Presidente della F.C.D. Fondachelli all'epoca dei fatti sig. Roberto Angelo Conti,

per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 (già art. 1 comma 1) C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. prot. n° 85/23 dell'11/01/2014, pubblicata nel C.U. n° 2 del 29/01/2014.

Con tale decisione la F.C.D. Fondachelli è stata condannata a corrispondere a vario titolo all'allenatore sig. Giosuè Gitto la complessiva somma di € 3.041,00,

Con la medesima nota è stata deferita l'indicata società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente pro tempore.

Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie e documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente pro tempore sig. Roberto Angelo Conti e delle sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica a carico della società deferita, nonché dell'ammenda di € 800,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale violata a quanto come sopra ingiunto dal Collegio Arbitrale della L.N.D., con provvedimento inappellabile e immediatamente esecutivo.

Risulta infatti che la società deferita è stata avvisata delle determinazioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. con nota raccomandata del 20/01/2014 prot. 85/23 corredata da avviso postale di ricevimento in data 07/02/2014 ed ancora che con nota del 18/06/2014 l'allenatore sig. Giosuè Gitto ha denunciato il mancato versamento da parte della società della somma dovuta, nonostante fosse abbondantemente decorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione stabilito dall'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F.

Da ultimo va osservato che l'eventuale tardivo adempimento non farebbe venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già scaduto.

Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Al Sig. Roberto Angelo Conti, presidente all'epoca dei fatti della soc. F.C.D. Fondachelli, la sanzione della inibizione per mesi sei, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza in corso (ex art.8 comma 9 C.G.S.).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 48/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Arcangelo BARBANTI

F.C.D. U.S.A. SPORT

La Procura Federale, con nota prot. 3691/1151 pf13-14 MS/vdb del 26/11/2014, ha deferito il Presidente della F.C.D. U.S.A. Sport all'epoca dei fatti sig. Arcangelo Barbanti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 (già art. 1 comma 1) C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non avere

ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. prot. n° 101/12 del 19/10/2013, pubblicata nel C.U. n° 1 del 06/11/2013.

Con tale decisione la F.C.D. U.S.A. Sport è stata condannata a corrispondere a vario titolo all'allenatore sig. Angelo Ivan Di Dio la complessiva somma di € 6.435,00,

Con la medesima nota è stata deferita l'indicata società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente pro tempore.

Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie e documenti a discolpa. Sono tuttavia comparse all'udienza dibattimentale, nella quale hanno chiesto il proscioglimento, rappresentando di avere da tempo effettuato il pagamento di quanto dovuto, subito dopo la avvenuta fusione con precedente società e l'assunzione delle nuove cariche sociali e consequenziali di legge. Peraltro trattavasi di debito relativo alla società incorporata.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente sig. Arcangelo Barbanti e della sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica a carico della società deferita, nonché dell'ammenda di € 500,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale violata a quanto come sopra ingiunto dal Collegio Arbitrale della L.N.D., con provvedimento inappellabile e immediatamente esecutivo.

Risulta infatti che la società deferita è stata avvisata delle determinazioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. con nota raccomandata del 07/11/2013 prot. 101/12 corredata da avviso postale di ricevimento in data 27/11/2013 ed ancora che con nota del 06/06/2014 l'allenatore sig. Angelo Ivan Di Dio ha denunciato il mancato versamento da parte della società della somma dovuta, nonostante fosse abbondantemente decorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione stabilito dall'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F.

Costituisce circostanza attenuante quanto riferito in udienza dalla società deferita, tenuto conto tuttavia che l'eventuale tardivo adempimento non fa venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già scaduto.

Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Al Sig. Arcangelo Barbanti, Presidente all'epoca dei fatti della soc. F.C.D. U.S.A. Sport, la sanzione della inibizione per mesi tre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato Allievi Regionali in corso (ex art.8 comma 9 C.G.S.). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 13 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°516/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Troina (matr. 58516)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Spitaleri Giuseppe

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.417 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire, nei termini, certificazioni mediche dei calciatori deferiti.

Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle difese trasmesse ed acquisite agli atti del procedimento, si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, dispone il proscioglimento di tutte le parti e la comunicazione del presente provvedimento alle stesse in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°517/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. C.C. San Gregorio (matr. 70148)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Blatti Carlo

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.418 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 800,00 a carico della società deferita;

- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. C.C. San Gregorio (matr. 70148);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Blatti Carlo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Calogero Carmelo, Marino Mirko, Scrivano Epifanio Massimo, Taormina Giulio, Tornatore Vincenzo, Trovato Simone, Verti Orazio Martino, Villa Francesco, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°518/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società F.C.D. Serradifalco (matr. 66806)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Burgio Leonardo

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.419 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 250,00 a carico della società F.C.D. Serradifalco (matr. 66806);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Burgio Leonardo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caminita Sergio, Cipolla Andrea, Cipolla Gabriele, Favarotta Marco, Pallone Giacomo, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°519/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Atletico Gela (matr. 66405)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Paradiso Cristian

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.420 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 950,00 a carico della società U.S.D. Atletico Gela (matr. 66405);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Paradiso Cristian, in prosecuzione perché recidivo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Antonuccio Giuseppe, Argetta Oscar, Brusino

Marcello, Cannizzaro Domenico, Caruso Giuseppe Giacomo, Cassarino Emanuele, Castania Nunzio, Dalpiva Dino, Falcone Luigi, Fama Antonio, Frasca Emanuele, Giarrizzo Francesco, Maganuco Manuele Alessio, Mallia Antonino, Marchese Rocco, Pinto Andrea, Pira Giuseppe, Satorini Salvatore, Tilaro Graziano, tutti tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13 gennaio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**